



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Giunta Comunale/0000194 / 2012

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA, CONVENZIONE SPECIALE E GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO.

Il giorno 13.09.2012 alle ore 21,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella sala delle adunanze.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti i signori:

Generalità degli Assessori	P/A
MARCASSA MASSIMO - SINDACO	P
BALDASSINI ANDREA	A
BALOCCO ALESSANDRA	P
BELLINI DIEGO	P
BELLOTI CESARE	P
MURATORE GIUSEPPE	P
SUNO GIUSEPPE	P
TURINI DAVIDE	P

Presenti : N. 7

Assenti: N. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Renata Gloria Ratel

Il Sindaco MASSIMO MARCASSA assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'ufficio Provinciale di Novara, nell'ambito del programma di automazione degli uffici periferici dell'Agenzia del Territorio, ha realizzato le banche informatizzate dei dati amministrativo-censuari del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati;

Considerato che nelle more della piena attuazione di quanto previsto dai citati D. Lgs. N. 112/98 e D. Lgs. N. 300/99, per le attività di consultazione delle banche dati catastali, fornite allo sportello catastale, il Comune di Oleggio ha deliberato, con provvedimento di Consiglio n. 30 del 21/09/2005, l'istituzione del servizio sportello catastale al pubblico per il rilascio di visure e di certificazioni approvando apposito schema di protocollo d'intesa, predisposto dall'Ufficio Provinciale di Novara dell'Agenzia del Territorio;

Visto che con nota del 5 marzo 2010 la Direzione centrale Catasto e cartografia – Area relazioni enti locali dell'Agenzia del Territorio di Roma ha richiesto la sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa che si rende necessaria in quanto i riferimenti al D.P.R. 305/91 sono superati dalle modifiche normative introdotte dal D.L. 3 Ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, che prevede, tra l'altro, il rilascio di visure catastali senza il pagamento di alcun tributo erariale, nonché per effetto del Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 04 Maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/05/07, inerente l'accesso al sistema telematico dell'agenzia del Territorio;

Considerato che con nota del 29 agosto 2012 l'Ufficio provinciale di Novara ha richiesto l'approvazione di un ulteriore protocollo di intesa, di una convenzione speciale e di uno schema di garanzia fideiussoria che si rende necessaria in quanto l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del Catasto;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, a partire dal prossimo mese di Ottobre, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

Considerato che per l'accesso al servizio telematico da parte del Comune non è previsto il pagamento di alcun canone annuale, ma solo il riversamento dei tributi connessi alle visure;

Visto che lo schema di convenzione speciale all'art. 2 prevede che a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'Ente locale dovrà prestare cauzione tramite fideiussione bancaria quantificata in €. 5.000,00 in base al numero trimestrale medio di consultazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/00, n. 267 del Responsabile del servizio interessato;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18/08/00, n. 267 del Responsabile p. o. dei Servizi Finanziari;

Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella seduta odierna;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/00, n. 267;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

- 1) di approvare lo schema di protocollo d'intesa, lo schema di convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative e lo schema di garanzia fideiussoria allegati alla presente da sottoscrivere con l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Novara;
- 2) di delegare il Responsabile p. o. dei Servizi Finanziari, Petrachi Rag. Flavia, alla firma della documentazione di cui al punto 1;
- 3) di richiedere alla Tesoreria del Comune una polizza fideiussoria di €. 5.000,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA, CONVENZIONE SPECIALE E GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VISURA AL PUBBLICO PRESSO LO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO

LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

Oleggio, 10 settembre 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO



LA SOTTOSCRITTA Flavia Petrachi
RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esprime parere **FAVOREVOLE** all'adozione del presente provvedimento in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00 e s.m.i.,

Oleggio, 10 settembre 2012

LA RESPONSABILE P.O. DEL SERVIZIO


.....

LA SOTTOSCRITTA Dott.ssa Renata Gloria Ratel – SEGRETARIO GENERALE –

Esprime parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo di legittimità all'adozione del presente provvedimento in quanto richiesto dal consesso nell'adunanza del **13 SET 2012**

Oleggio, **13 SET 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
l.to MASSIMO MARCASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
l.to DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **17 SET 2012** e così per
giorni **15** consecutivi

Oleggio, li



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

R. Ratele

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OLEGGIO, li **17 SET 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA RENATA GLORIA RATEL

R. Ratele

Per l'esecuzione:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

IL SEGRETARIO GENERALE



**Agenzia del
Territorio**



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DEL TERRITORIO e COMUNE DI OLEGGIO

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE DI OLEGGIO, IN VIA NOVARA N. 5

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno _____, del mese di _____, presso la sede dell'Ufficio Provinciale di Novara, tra l'Agenzia del Territorio, rappresentata dall'ing. Antonio Franco AIMAR, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Novara ed il Comune di Oleggio, rappresentato da Petrachi Rag. Flavia, nella sua qualità di Responsabile p.o dei Servizi Finanziari, delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data ___/___/_____ esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";



6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;
7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 08/07/2012, presso il Comune di Oleggio è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;
12. il Comune di Oleggio intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13. il Comune di Oleggio ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Oleggio hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 17/11/2011 e sopra



**Agenzia del
Territorio**



richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agencia del Territorio e il Comune di Oleggio si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

Art. 1

Gestione

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune di Oleggio, previa formazione da parte dell'Agencia del Territorio.

L'Agencia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

Art. 2

Servizio

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di Novara dell'Agencia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agencia del Territorio 6 settembre 2005,



**Agenzia del
Territorio**



impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4

Attrezzature

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Art. 5

"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il *"Responsabile della gestione del collegamento"*, dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

Art. 6

Documentazione

Al fine di procedere all'abilitazione del *"Responsabile della gestione del collegamento"* alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del *"Responsabile della gestione del collegamento"* inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla *"privacy"*, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal *"Responsabile"*, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28



Agenzia del
Territorio



dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Art. 7
Monitoraggio

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "*Responsabile della gestione del collegamento*", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

Art. 8
Durata

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ___/___/_____

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune di Oleggio
Il rappresentante dell'amministrazione
comunale

Prot.

del

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di Novara, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune di Oleggio prov. di Novara, via Novara 5 rappresentato dal Responsabile p. o. dei Servizi Finanziari, Petrachi Rag. Flavia, nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale

di Novara dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di Novara dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia del Territorio

Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune di Oleggio

Il rappresentante dell'amministrazione comunale

Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data _____

Protocollo n.° _____

Spett.le

AGENZIA DEL TERRITORIO

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

Premesso che:

- tra l'Agazia del Territorio ed il Comune di Oleggio verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di €. 5.000,00 (€. cinquemila), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005.

Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

_____ - Sede Legale:
_____ - Capitale Sociale
€ _____ Registro Imprese di _____
n. _____ - Codice Fiscale _____ - Partita
I.V.A. _____ - Codice A.B.I. _____ - Numero
Iscrizione Albo Banche: _____ Appartenente al Gruppo Bancario
_____ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: _____,

ovvero la compagnia assicurativa _____ con Sede
Legale _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____ iscritta all'Albo Imprese n. _____
cod. ISVAP n. _____ appartenente al Gruppo
assicurativo _____

e per essa la Filiale/Agazia di _____ in persona del
sottoscritto _____, debitamente autorizzato in forza dei poteri
conferiti con _____, nella sua qualità di _____, si

costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di _____ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € 5.000,00 (€ cinquemila), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € 5.000,00 (€ cinquemila), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE